

Primo avviso per la presentazione dei progetti ordinari
del Programma interreg Italia-Svizzera 2021-2027
Frequently Asked Questions (FAQ)

Sommario

A. DOCUMENTAZIONE BANDO E INFODAY.....	2
B. AIUTI DI STATO.....	2
C. AMMISSIBILITA' TERRITORIALE e PARTENARIATO DI PROGETTO	4
D. CAPACITA' GIURIDICA	9
E. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO e BUDGET DI PROGETTO.....	10
F. AREE FUNZIONALI.....	12
G. OPZIONI DI COSTO SEMPLIFICATE.....	12
H. JEMS – FORMULARIO DI CANDIDATURA.....	13
I. MODULISTICA ALLEGATA ALL'AVVISO	14
L. ORGANIZZAZIONI ASSOCIATE	15

A. DOCUMENTAZIONE BANDO E INFODAY

FAQ n. A.1

"Nei materiali a disposizione per la preparazione delle proposte, è prevista anche la pubblicazione di un template off line della proposta?"

L'application form/template per la proposta progettuale sul nuovo sistema informativo Jems è pubblicato e scaricabile in formato editabile a questo link: [Sistema informativo/Jems](#).

FAQ n. A.2

"Dove posso trovare la documentazione presentata durante gli Infoday?"

Alla seguente pagina sono pubblicati la registrazione dell'evento del 30/01, le slides presentate, nonché alcuni video tutorial relativi all'Avviso:

<https://www.interreg-italiasvizzera.eu/wps/portal/site/interreg-italia-svizzera/DettaglioRedazionale/news/videotutorial-infoday>

B. AIUTI DI STATO

FAQ n. B.1

"Vorremo avere chiarimenti rispetto ai criteri e al processo di valutazione dell'autovalutazione di attività da realizzare in regime di aiuti di Stato, che determinerebbe la possibilità di ricevere un co-finanziamento dell'80% dei costi e un importo non superiore a 22 000 euro per beneficiario."

Come previsto al paragrafo B.1 dell'Avviso:

1. *"In sede di presentazione della proposta progettuale ciascun beneficiario dovrà effettuare un'autovalutazione circa la possibilità che il finanziamento richiesto si configuri come aiuto di Stato. Quest'ultima sarà oggetto di analisi di coerenza in sede di esame delle candidature e potrà essere modificata da parte del Segretariato Congiunto con relativa variazione del contributo pubblico concedibile".*

Questo significa che ciascun soggetto giuridico che esercita un'attività a carattere economico-imprenditoriale (requisito soggettivo) o impresa dovrà valutare autonomamente in fase di presentazione della proposta progettuale, se le attività che realizza nel progetto e le finalità che attua nel progetto ricadono nell'ambito di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato e cioè: se l'attività che realizza è finalizzata a favorire (effetto selettivo generato in automatico dall'avviso pubblico nel quale viene candidato il progetto) il partner in termini commerciali, ovvero generando un vantaggio economico-competitivo rispetto al mercato di riferimento (vantaggio su un mercato già esistente in cui opera il soggetto); vantaggio che, senza l'aiuto pubblico (aiuto concesso dal Programma), non potrebbe essere ottenuto, ovvero, potrebbe essere ottenuto ma solo sostenendo costi, in spesa corrente e in investimenti, che si rivelerebbero anti-economici per l'impresa media che opera sul mercato di riferimento (effetto incentivante).

Come specificato nella guida "2. Chiarimenti finalizzati all'autovalutazione di attività da realizzare in regime di aiuto di Stato" ([cliccare qui per scaricarla](#)):

"Tutti gli elementi qualificanti:

A. *il requisito soggettivo;*

- B. *l'effetto selettivo (è generato, in automatico, dalla partecipazione all'avviso / invito in cui viene candidato il progetto);*
- C. *il vantaggio su un mercato già esistente;*
- D. *l'aiuto pubblico (è generato, in automatico, dal finanziamento del progetto da parte del Programma);*
- E. *l'effetto incentivante;*

devono essere ugualmente riscontrati sulla partecipazione dell'impresa al progetto perché il contributo concesso dal programma si qualifichi in aiuto di Stato”.

Dunque, se l'operatore/l'impresa riscontra che si verificano, a fronte della sua partecipazione al progetto, tutti gli elementi (da A ad E) per cui si applica la disciplina aiuti, in fase di domanda dovrà scegliere uno dei due regimi previsti dall'Avviso ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 per la concessione del contributo pubblico:

- “art. 20 - Aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea: 80% dei costi ammissibili così come previsto dall'art. 13 par. 1 del reg. UE 1059/2021; in tal caso la restante quota (pari al 20% del budget di progetto) dovrà essere garantita con fondi propri del beneficiario;
- art. 20.bis - Aiuti di importo limitato alle imprese per la partecipazione a progetti di cooperazione territoriale europea: contributo pubblico non superiore a 22.000 € per beneficiario”.

Pertanto, l'importo pubblico a fondo perduto concedibile all'impresa potrà essere – a seconda della scelta fatta dalla medesima impresa in fase di domanda rispetto al proprio impegno nel progetto ed ai costi che sostiene – o pari all'80% dei costi ammissibili del proprio budget di progetto oppure un contributo fino a 22.000 euro.

In fase di istruttoria e valutazione, come previsto nella Metodologia e criteri di selezioni delle operazioni ([cliccare qui per la pagina su cui sono pubblicati](#)), è compito del Segretariato Congiunto (organismo che supporta l'AdG e gli altri organismi nella gestione del Programma) valutare che l'operatore o l'impresa si siano correttamente inquadrati o meno in aiuto. La scelta dell'intensità di aiuto (art. 20 o 20bis) sta invece al solo/a operatore/impresa. In caso di inquadramento non corretto da parte dell'operatore/impresa (tipicamente il mancato inquadramento in uno dei due regimi previsti) l'importo dell'aiuto concesso potrà essere ridotto in fase di finanziamento del progetto e prima della concessione.

Saranno altresì oggetto di valutazione i costi presentati sul budget previsionale per valutarne l'ammissibilità generale rispetto alle categorie di costo previste dall'Avviso e alla proporzionalità rispetto alle azioni da realizzare (per maggiori chiarimenti sui costi ammissibili cfr. 1. Linee guida di ammissibilità della spesa ([cliccare qui per scaricare](#)))

L'istruttoria delle domande presentate, sia da parte del Segretariato Congiunto che da parte degli altri soggetti coinvolti nella valutazione (cfr. Metodologia: settori delle Amministrazioni ed Autorità Ambientali) dei progetti, si chiuderà indicativamente entro 6 mesi dal 15 aprile 2024, data di chiusura della prima finestra dell'Avviso.

FAQ n. B.2

"Le Organizzazioni di rappresentanza datoriale possono beneficiare di una sovvenzione a fondo perduto pari al 100% delle spese ammissibili?"

Sono eleggibili al contributo pubblico i beneficiari italiani, anche privati, purché abbiano capacità giuridica e possiedano un'adeguata capacità amministrativa, finanziaria e operativa per assicurare la realizzazione delle attività progettuali e la copertura delle spese. I beneficiari che ricevono il finanziamento pubblico del Programma (quota FESR e quota nazionale italiana), ricevono tale finanziamento nella forma giuridica:

- a. della sovvenzione pubblica a fondo perduto che può essere concesso fino all'intera quota del budget approvato (100% del contributo pubblico richiesto), oppure (in alternativa),

b. dell'aiuto di Stato in regime di deroga, ai sensi degli art. 20 e 20-bis del Reg. UE 651/2014, che viene concesso a fondo perduto e:

- fino all'80% dei costi ammissibili (in tal caso la restante quota, pari al 20% del budget di progetto dovrà essere garantita con fondi propri del beneficiario), oppure (in alternativa),
- fino ad euro 22.000,00 per beneficiario (che possono coprire fino al 100% del budget entro tale limite).

Ciò che rileva, ai fini dell'inquadramento dell'attività del beneficiario privato che opera nel progetto come "impresa", è l'attività concretamente svolta nel progetto rispetto alla quale è necessario verificare se la stessa ha effetti su un determinato mercato di riferimento (es. mercato della formazione, della consulenza finanziaria, ecc.), oltretutto se, nella sua attuazione, comporti un vantaggio competitivo rispetto ad altre realtà che operano sul medesimo mercato oppure se, viceversa, vengono messi in atto accorgimenti che consentono di escludere l'interferenza sul mercato e quindi un vantaggio competitivo che il beneficiario riceve dall'aiuto concesso (es. erogazione di corsi di formazione non solo ai propri associati ma anche ad operatori economici non associati).

Si rammenta che tutti gli esempi forniti e messi a disposizione dal Programma non sono esaustivi e vogliono essere solo esemplificativi. Pertanto, i beneficiari ed in particolare quelli privati devono valutare attentamente le qualità dell'attività che intendono svolgere nel progetto e compilare la scheda di autovalutazione per comprendere e determinare se, nel loro caso, sussiste l'ipotesi di attività d' "impresa". Altresì, il beneficiario deve valutare e specificare in progetto, pur se non opera come "impresa", se intende concedere aiuti indiretti alle imprese destinatarie delle proprie attività di progetto. In tal caso, seppur il beneficiario riceverà una sovvenzione pubblica (quindi, non in regime di aiuto di Stato), è tenuto ad inquadrare i servizi che saranno resi alle imprese destinatarie, come una forma possibile di concessione di "aiuto di Stato", secondo gli artt. 20 o 20-bis del Reg. UE 651/2014. Nel caso di concessione di aiuti indiretti, il beneficiario assume il ruolo di autorità concedente e in quanto tale deve conformarsi alla normativa italiana vigente, in particolare per ciò che riguarda l'attività di concessione e di monitoraggio degli aiuti così concessi.

C. AMMISSIBILITA' TERRITORIALE e PARTENARIATO DI PROGETTO

FAQ n. C.1

"Cosa si intende per "area del programma"? A pag. 17 dell'Avviso è riportato che le attività devono essere svolte in suddette aree del programma. Quindi è possibile partecipare e prevedere l'apertura di una sede in tali aree?"

Per area del Programma si intende, come specificato al paragrafo A.1 dell'Avviso:

- per parte italiana le Province di Lecco, Como, Varese e Sondrio (Lombardia), le Province di Novara, Vercelli, Biella, Verbano Cusio-Ossola (Piemonte), la Provincia Autonoma di Bolzano, la Regione autonoma Valle d'Aosta;
- per parte svizzera il Cantone Ticino, il Cantone dei Grigioni, il Cantone Vallese.

Tuttavia, come previsto al paragrafo A.2 dell'Avviso, soltanto i soggetti in area possono rivestire il ruolo di Capofila:

"Per rivestire il ruolo di Capofila italiano e svizzero è necessario avere la sede legale o operativa nello spazio di cooperazione".

Eccezione per i beneficiari italiani:

"Anche gli Enti pubblici lombardi o piemontesi con sede esterna all'area di Programma che abbiano competenze istituzionali sull'intero territorio regionale potranno rivestire il ruolo di Capofila italiani allorché le attività siano realizzate a beneficio dell'area di Programma".

Tutti i soggetti, sia in area che fuori area, purché realizzino attività nell'area o con ricadute sull'area, possono rivestire il ruolo di partner.

In particolare, il bando dispone

- per i soggetti italiani:

“Per rivestire il ruolo di Partner italiano, è necessario avere sede legale o operativa nell'area di cooperazione oppure esterna ad essa, purché nel territorio della Repubblica italiana, e realizzare attività progettuali direttamente nei territori del Programma o che abbiano ricadute all'interno dello spazio di cooperazione”.

I partner italiani esterni all'area di Programma potranno ricevere un finanziamento complessivo pari massimo al 20% del contributo pubblico totale italiano assegnato al progetto.

- per quelli svizzeri:

“Non è possibile per le Università e i centri di ricerca svizzeri partecipare come Capofila all'O.S. 1.1.

Per rivestire il ruolo di Partner svizzeri è necessario avere sede legale o operativa nell'area di cooperazione oppure sede in Svizzera esterna ai Cantoni partecipanti al Programma, e realizzare attività progettuali direttamente nei territori del Programma o che abbiano ricadute all'interno dello spazio di cooperazione”.

Per i soggetti in aiuto di Stato vale però questa ulteriore specifica:

“Per i soggetti operanti in regime di Aiuto di stato il requisito della sede in territorio della Repubblica italiana/in area di cooperazione non deve essere necessariamente posseduto al momento della candidatura, ma deve essere soddisfatto entro la data del primo pagamento da parte del Programma, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 5, del GBER”.

È pertanto possibile prevedere l'apertura di una sede nell'area di Programma (se si intende svolgere il ruolo di capofila) o nel territorio della Repubblica italiana (se si intende svolgere il ruolo di partner). Il primo pagamento da parte del Programma, che rappresenta la scadenza entro la quale è necessario aver aperto la sede, è l'anticipo, che è obbligatorio richiedere da parte di tutti i beneficiari in aiuto di Stato entro 60 giorni dall'avvio del progetto (indicativamente, entro il 14 dicembre p.v.).

FAQ n. C.2

“Nel corso dell'Infoday è stato detto che i partner di un progetto Interreg Italia-Svizzera devono avere sede legale oppure sede operativa nell'area Interreg, è possibile tuttavia anche avere sede esterna all'area con particolari limiti; quali sono questi limiti?”

I soggetti italiani, che hanno sia sede legale che sede/sedi operativa/e esterna/e all'area di cooperazione, purché nel territorio della Repubblica italiana, possono partecipare con i seguenti limiti:

- solo con il ruolo di partner (non di Capofila); fanno eccezione gli enti pubblici lombardi o piemontesi con sede esterna all'area di Programma che abbiano competenze istituzionali sull'intero territorio regionale, i quali potranno rivestire anche il ruolo di Capofila italiani allorché le attività siano realizzate a beneficio dell'area di Programma;
- ricevere un finanziamento complessivo pari massimo al 20% del contributo pubblico totale italiano assegnato al progetto, fatta eccezione per gli enti pubblici lombardi o piemontesi con sede esterna all'area di Programma e competenze istituzionali su tutto il territorio regionale, cui non si applica tale limite. A tale soglia del 20% concorrono anche i contributi

che il Capofila/partner con sede in area prevede/prevedono di utilizzare al di fuori dei territori italiani di Programma, ad eccezione delle spese di promozione del progetto e di formazione;

- realizzare attività progettuali direttamente nei territori del Programma o che abbiano ricadute all'interno dello spazio di cooperazione.

I soggetti svizzeri che hanno sede in Svizzera esterna ai Cantoni partecipanti al Programma (quindi fuori area) possono partecipare:

- come partner (non Capofila);

- solo se realizzano attività progettuali direttamente nei territori del Programma o che abbiano ricadute all'interno dello spazio di cooperazione.

Per i soggetti italiani operanti in regime di Aiuto di stato il requisito della sede in territorio della Repubblica italiana/in area di cooperazione non deve essere necessariamente posseduto al momento della candidatura, ma deve essere soddisfatto entro la data del primo pagamento da parte del Programma, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 5, del GBER.

È pertanto possibile prevedere l'apertura di una sede nell'area di Programma (se si intende svolgere il ruolo di capofila) o nel territorio della Repubblica italiana (se si intende svolgere il ruolo di partner). Il primo pagamento da parte del Programma, che rappresenta la scadenza entro la quale è necessario aver aperto la sede, è l'anticipo, che è obbligatorio richiedere da parte di tutti i beneficiari in aiuto di Stato entro 60 giorni dall'avvio del progetto (indicativamente, entro il 14 dicembre p.v.).

Pertanto, i beneficiari privati che non operano in Aiuto e che hanno sia sede legale che sede/sedi operativa/e esterna/e all'area di cooperazione, possono partecipare con le limitazioni di cui sopra.

FAQ n. C.3

“Quali sono i limiti di finanziamento per gli enti italiani e svizzeri esterni all'area di programma o per attività svolte esternamente all'area di programma?”

I partner italiani esterni all'area di Programma potranno ricevere un finanziamento complessivo pari massimo al 20% del contributo pubblico totale italiano assegnato al progetto, fatta eccezione per gli enti pubblici lombardi o piemontesi con sede esterna all'area di Programma e competenze istituzionali su tutto il territorio regionale, cui non si applica tale limite.

A tale soglia del 20% concorrono anche i contributi che il Capofila/partner con sede in area prevede/prevedono di utilizzare al di fuori dei territori italiani di Programma, ad eccezione delle spese di promozione del progetto e di formazione.”

Per i partner svizzeri esterni all'area di programma non è previsto invece il limite percentuale del 20% di cui sopra.

Si rammenta, infine, che, come previsto dalle Linee Guida di ammissibilità della spesa, le attività situate al di fuori dell'area del Programma devono essere esplicitamente previste nella Scheda Progettuale o, in caso contrario, devono essere state precedentemente autorizzate dall'Autorità di Gestione e le attività devono comunque avere ricadute dirette, in termini di realizzazioni, sul territorio del Programma.”

FAQ n. C.4

“Esiste un numero minimo e massimo di partecipanti previsti per la costruzione del partenariato di progetto?”

Come indicato nel paragrafo B2 dell'Avviso verranno finanziati progetti presentati da un partenariato composto da almeno un beneficiario italiano ed uno svizzero.

Ai fini della definizione del perimetro del partenariato, si rammenta che, con riferimento al Criterio di valutazione strategica D5, verrà valutato il coinvolgimento dei partner necessari (e competenti rispetto alle attività assegnate) ad affrontare le sfide territoriali individuate, valorizzare le risorse/opportunità dell'area di Programma, nonché a perseguire gli obiettivi indicati. Pertanto, al fine del raggiungimento degli obiettivi del progetto la partnership dovrà essere idonea (ambito/settore/livello e territorio) e completa, tenuto conto che i partner devono risultare complementari tra loro ed efficacemente integrati, con carichi di lavoro e ruoli ben distribuiti affinché il partenariato, nel suo complesso, possa attuare tutte le attività previste.

Infine, pur non essendo presenti nell'avviso differenziazioni per Asse e Obiettivo Specifico, si segnala che una dimensione più ampia del partenariato potrà essere positivamente valutata mediante il Criterio di valutazione di rilevanza C3 in relazione al contributo che il singolo progetto può dare agli obiettivi del Programma, ad esempio laddove i target selezionati riguardino il numero di organizzazioni partecipanti o di imprese che ricevono un sostegno, anche alla luce dei target di Programma e della relativa metodologia di calcolo (si vedano, in particolare, i target previsti per gli obiettivi OS 2.4, 4.5, 4.6 e ISO1B).

FAQ n. C.5

“È possibile che due imprese private (una svizzera e una italiana) facenti parte di una holding e quindi controllate da un'unica azienda vengano coinvolte come partner indipendenti nello stesso progetto?”

Il Programma non esclude l'inserimento in un partenariato di progetto di due imprese private facenti parte di una holding. Tuttavia, qualora tra le stesse e la capogruppo si configuri una o più fattispecie riconducibili all'art. 2 comma 2 del regolamento 2023/2831, allora saremmo in presenza di una cd. ""impresa unica"" e non risulterebbe soddisfatto dal punto di vista sostanziale il requisito minimo del partenariato (1 partner italiano, 1 partner svizzero) per la candidatura di un progetto.

In altri termini se la holding:

- detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di entrambe le imprese, oppure
- ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di entrambe le imprese oppure
- ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su entrambe le imprese in virtù di contratti conclusi con quest'ultime oppure in virtù di una clausola inserita negli statuti oppure
- controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci delle due imprese, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di entrambe le imprese

dal punto di vista della normativa eurounitaria, i tre soggetti, per quanto distinti giuridicamente, rappresentano un unico operatore economico, suscettibile di ricevere un finanziamento da parte del Programma a condizione di integrare il partenariato con almeno un altro soggetto italiano o svizzero che non faccia parte del perimetro d'impresa delle precedenti.

Qualora non ricorrano le condizioni di controllo succitate, le due imprese potrebbero partecipare al progetto anche in assenza di altri partner, soddisfacendo i requisiti minimi soggettivi richiesti dall'avviso; tuttavia alla luce dei legami intercompany esistenti, è verosimile che il progetto possa esser penalizzato in relazione al punteggio dei criteri di valutazione C2 e D2, non contribuendo ad un aumento del livello di collaborazione tra imprese italiane e svizzere né a dare nuovo impulso al capitale territoriale transfrontaliero.

FAQ n. C.6

"Un'università con sede legale fuori dall'area di Programma risulta ammissibile alla partecipazione al programma nel ruolo di coordinatore e/o di partner?"

Le università, con sede legale/sedi operative in Italia ma fuori dall'area di cooperazione, possono partecipare in progetti candidati su tutti gli Obiettivi Specifici del Programma nel ruolo di partner, con le seguenti limitazioni:

- ricevere un finanziamento complessivo pari massimo al 20% del contributo pubblico totale italiano assegnato al progetto;
- realizzare attività progettuali direttamente nei territori del Programma o che abbiano ricadute all'interno dello spazio di cooperazione.

Tuttavia, se hanno una sede in area di cooperazione, possono partecipare con quella sede sia con il ruolo di Capofila che di partner, senza il limite di contributo previsto per i soggetti fuori area.

FAQ n. C.7

"Un beneficiario in aiuto di stato che apre una sede operativa nell'area di Programma per la partecipazione in qualità di Capofila/partner di progetto per quanto tempo dovrà mantenere in essere la sede a seguito della chiusura delle attività di progetto?"

Dal momento che il beneficiario di aiuti di Stato costituisce, in area eleggibile, una sede dove organizzare i fattori della produzione (l'immobile, il personale assunto o contrattualizzato e i servizi a supporto della produzione) al fine di attuare il progetto, tali investimenti devono perdurare sullo stesso posto per tutta la durata del progetto e anche oltre la data di scadenza del progetto, in ottemperanza all'obbligo di stabilità dell'operazione di cui all'art. 65 del Reg. UE 1060/2021. Così, ad esempio, sarebbe ritenuta una violazione dell'obbligo di stabilità dell'operazione l'eventuale dismissione della sede prima del termine di scadenza dell'obbligo.

Pertanto, la nuova sede deve essere mantenuta almeno per 3 anni (in caso di MPMI) e 5 anni in tutti gli altri casi.

Si rammenta che *"Per i soggetti operanti in regime di Aiuto di stato il requisito della sede in territorio della Repubblica italiana/in area di cooperazione non deve essere necessariamente posseduto al momento della candidatura, ma deve essere soddisfatto entro la data del primo pagamento da parte del Programma, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 5, del GBER"*.

È pertanto possibile prevedere l'apertura di una sede nell'area di Programma (se si intende svolgere il ruolo di capofila) o nel territorio della Repubblica italiana (se si intende svolgere il ruolo di partner). Il primo pagamento da parte del Programma, che rappresenta la scadenza entro la quale è necessario aver aperto la sede, è l'anticipo, che è obbligatorio richiedere da parte di tutti i beneficiari in aiuto di Stato entro 60 giorni dall'avvio del progetto.

Infine, per tutte le specifiche inerenti l'Ammissibilità territoriale dei partner si consiglia la lettura delle ulteriori FAQ presenti nella sezione C del documento pubblicato.

FAQ n. C.8

"Cosa si intende per competenze istituzionali su tutto il territorio regionale e come faccio a dimostrare di rientrare in tale tipologia di partner?"

Per competenza istituzionale si intende il complesso delle attribuzioni degli organi delle persone giuridiche pubbliche. La competenza si distribuisce secondo vari criteri: per territorio, per materia, per grado e per valore.

Al fine di dimostrare la competenza istituzionale su tutto il territorio regionale di riferimento deve essere esplicitata la volontà istituzionale dell'ente in attuazione di uno specifico riferimento legislativo e/o con un atto di individuazione specifica del perimetro territoriale di attuazione della competenza istituzionale dell'ente.

Si rammenta che, anche rientrando in questa fattispecie, le attività progettuali dovranno essere realizzate a beneficio dell'area di Programma. Pertanto, per è necessario che tali attività siano realizzate direttamente nei territori del Programma o che abbiano ricadute all'interno dello spazio di cooperazione.

D. CAPACITA' GIURIDICA

FAQ n. D.1

“Con riferimento alla partecipazione di soggetti associativi italiani in qualità di partner, chiedo se il requisito della "capacità giuridica" debba essere inteso come possesso di personalità giuridica oppure di iscrizione al Runts oppure si possa interpretare anche in senso più ampio”

Come previsto al paragrafo A.2 dell'Avviso: *“I partecipanti devono avere capacità giuridica e possedere un'adeguata capacità amministrativa, finanziaria e operativa per assicurare la realizzazione delle attività progettuali e la copertura delle spese”.*

La locuzione **“capacità giuridica”** sta ad evidenziare l'attitudine del soggetto ad essere titolare di diritti e di doveri giuridici (nello specifico dell'avviso, ad essere un soggetto di diritti e di obblighi verso il Programma *de quo*).

In ordine alla capacità giuridica, l'art. 11 del codice civile riconosce, *ex lege*, la capacità giuridica agli enti pubblici in quanto persone giuridiche. Il binomio tra “capacità giuridica” e “personalità giuridica” lo riscontriamo in tutti i soggetti che godono di personalità giuridica, per cui, se un soggetto gode di personalità giuridica, lo stesso è anche in possesso di capacità giuridica. Tuttavia, anche i cosiddetti enti non riconosciuti (quindi, non iscritti al REI – registro delle imprese -, non iscritte al RUNTS – registro unico nazionale del Terzo settore - e che non hanno ottenuto la personalità giuridica nelle modalità previste dal D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000) possono avere capacità giuridica pur senza aver acquisito la personalità giuridica di diritto privato o di diritto pubblico.

Quindi, al fine di poter partecipare all'avviso, a tutti i soggetti interessati, viene richiesto il requisito di godere di capacità giuridica anche senza godere di personalità giuridica, purché siano in possesso di una forma giuridica che consenta loro di assumere, direttamente ed in autonomia, diritti ed obblighi, anche a carattere patrimoniale, nei confronti del Programma, e pertanto, siano in possesso di un'adeguata organizzazione di persone, di mezzi di produzione e di risorse finanziarie, tali da assicurare, oltre ogni ragionevole dubbio, la realizzazione operativa delle attività di progetto loro assegnate e la copertura delle spese, nel rispetto della normativa vigente e secondo gli orientamenti forniti dal Programma *de quo*.

Possono quindi partecipare all'avviso le organizzazioni non riconosciute (ad es. i partiti, i sindacati, le associazioni di culto, le reti di imprese, etc.), che operano tramite un rappresentante legale e che abbiano un patrimonio autonomo e distinto rispetto a quello dei soci, abbiano un proprio bilancio d'esercizio, abbiano un proprio conto corrente bancario, una distinta posizione tributaria attiva (ivi inclusa una partita IVA) ed un'organizzazione di persone e di mezzi della produzione (es. dipendenti, collaboratori, sede operativa, beni mobili, beni mobili registrati, beni immobili, contratti attivi di somministrazione di energia elettrica e dati, contratti attivi con fornitori per l'esercizio della produzione).

Non possono invece partecipare all'avviso le mere organizzazioni di persone, seppur distinte da un codice fiscale, come ad es. un condominio o un comitato politico, sociale o culturale, in quanto privi delle caratteristiche di adeguata capacità amministrativa, finanziaria e operativa, che si declinano come meglio precisato al precedente capoverso.

E. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO e BUDGET DI PROGETTO

FAQ n. E.1

"Si richiedono chiarimenti rispetto alle modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione."

Per quanto concerne i partner italiani, l'Avviso specifica al paragrafo C.4: *"Successivamente al decreto di finanziamento del progetto e relativo impegno contabile è possibile presentare una domanda di anticipo, da parte dei partner interessati"*.

L'anticipo è fino al 30% del finanziamento assegnato ai partner che non operano in regime di Aiuto; fino al 40% del finanziamento concesso ai sensi del regime di Aiuto applicabile, per i beneficiari in aiuto.

I beneficiari potranno richiedere l'anticipo dopo la assunzione degli impegni finanziari a loro favore sul bilancio di Regione Lombardia, che avviene successivamente all'accettazione da parte del capofila con trasmissione della convenzione sottoscritta da parte di tutti i partner. Tale atto potrebbe essere successivo alla data di avvio delle attività prevista nella comunicazione AdG e accettata dal beneficiario.

Inoltre, l'Avviso specifica al medesimo paragrafo che: *"È fatto obbligo per tutti i beneficiari operanti in regime di Aiuto di Stato di richiedere l'anticipo entro 60 giorni dalla data di avvio del progetto"*.

I 60 giorni si riferiscono dunque al termine che dovranno rispettare i beneficiari in Aiuto per la richiesta dell'anticipo presentando opportuna garanzia fideiussoria (obbligatoria e per un importo pari a quello dell'anticipo richiesto che potrà essere fino al 40% del finanziamento concesso ai sensi del regime di Aiuto applicabile).

Circa i tempi di erogazione a favore del beneficiario, sempre nel medesimo paragrafo si specifica che *"Ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, lettera b) Regolamento (UE) n. 1060/2021, i pagamenti del contributo pubblico di parte italiana sono effettuati al Capofila dall'Organismo con Funzione Contabile, di norma entro 80 giorni dalla richiesta"*.

Pertanto, l'anticipo, ipotizzando una data di avvio delle attività intorno al 15 ottobre 2024 (in considerazione delle tempistiche delle istruttorie e del procedimento di valutazione previsto nell'avviso cfr. paragrafo D.10):

- potrà essere richiesto da tutti i beneficiari solo alla assunzione degli impegni finanziari da parte di AdG a favore del beneficiario;
- in caso di beneficiari in aiuto comunque dovrà essere richiesto entro 60 giorni dalla data di avvio del progetto; seguendo l'esempio dovrà essere richiesto entro il 14 dicembre 2024 e potrà essere erogato entro i successivi 80 giorni, fatta salva la regolarità contributiva dell'impresa, il buon esito dei controlli antimafia (per contributi pari o superiori a 150.000 euro), la regolarità della visura Deggendorf e ovviamente la validità della polizza fidejussoria.

Tuttavia, un'ulteriore tranche, oltre all'anticipo, richiedibile antecedentemente alla prima rendicontazione delle spese, potrà essere quella relativa ai costi di preparazione del progetto, ammessi se sostenuti nei sei mesi antecedenti la candidatura.

Come previsto nelle Linee guida di ammissibilità della spesa, paragrafo 3.2: I costi preparatori vengono riconosciuti applicando una somma forfettaria pari a, per i progetti ordinari (–tra 200.000 € e 1,5 mln), 10.000,00 euro. Tali costi preparatori vengono rimborsati a seguito dell'approvazione del progetto e sono ammissibili purché:

- siano funzionali alla preparazione e/o presentazione del progetto;
- siano stati selezionati a livello di progetto nella compilazione della scheda progettuale¹ e l'importo sia stato ripartito nei budget dei singoli partner fino a concorrenza dell'importo complessivo della somma forfettaria spettante;
- si riferiscano ad attività attuate nel periodo di ammissibilità temporale definito da ciascun avviso di finanziamento.

I costi preparatori sono rimborsabili esclusivamente con Opzione di Somma Forfettaria e pertanto, se non selezionati, non potranno essere riconosciuti.

Le tranche di pagamento intermedie (fino all'80% complessivo, comprensivo dell'anticipo, del contributo assegnato) potranno essere richieste dopo la validazione delle rendicontazioni da parte dei controllori di I livello.

Le rendicontazioni da parte dei beneficiari dovranno avvenire tendenzialmente ogni 4 mesi secondo un piano di rendicontazione/monitoraggio che sarà definito e registrato insieme al Segretariato Congiunto sul Sistema Jems alla approvazione del progetto. Pertanto, ipotizzando che la prima rendicontazione venga presentata a metà febbraio ed una tempistica di istruttoria da parte dei controllori di I livello di circa 60 giorni, la prima domanda di pagamento intermedia potrà essere pagata al beneficiario entro i successivi 80 giorni (luglio 2025).

Tuttavia, il beneficiario a marzo 2025 (stanti le ipotesi di cui sopra, cioè avvio del progetto ad ottobre 2024 e regolarità dei requisiti soggettivi richiesti), potrà avere già ricevuto sia un anticipo pari al 30% o 40% del finanziamento concesso, sia un importo fino a 10.000 euro per i costi preparatori.

FAQ n. E.2

"E' possibile prevedere il trasferimento di risorse tra partner del medesimo progetto?"

Esistono due tipologie di trasferimenti di risorse tra partner:

1. trasferimento mediante affidamento di incarichi di consulenze o servizi esterni tra partner di progetto,
2. trasferimento di risorse in variazione dell'ammontare del budget di singoli partner di progetto.

Non è possibile effettuare la prima tipologia di trasferimento di risorse in quanto, affidando un incarico ad un ente che sia partner del medesimo progetto a cui apparterebbe l'affidatario o ad una persona che rappresenta quell'ente, non vi sarebbero le condizioni per garantire una procedura nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione di cui all'art. 3 del D.lgs. 36/2023 nel caso di affidamenti ad opera di partner pubblici. Si rappresenta inoltre che il nuovo Codice Appalti modifica la disciplina sul conflitto di interesse. In particolare, il comma 1 dell'art. 16 prevede espressamente, in coerenza con il principio della fiducia e al fine di preservare la funzionalità dell'azione amministrativa che: *"si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico, o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione"*. Anche ai beneficiari privati, gestendo risorse pubbliche, si chiede di rispettare il principio di assenza di conflitti di interesse. Si ritiene che questa condizione non possa essere adeguatamente soddisfatta nel caso di affidamento ad un ente che sia partner del medesimo progetto.

In generale, come riportato nel capitolo 5 delle "Linee guida di ammissibilità della spesa", per i beneficiari pubblici e per gli organismi di diritto pubblico, la selezione degli esperti esterni e dei fornitori di servizi deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in riferimento ai contratti d'opera (codice civile, art. 2222) e agli appalti pubblici (D.lgs. n. 36/2023), garantendo il rispetto dei principi precedentemente citati, nonché degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro. I beneficiari privati in occasione della rendicontazione di tali spese dovranno allegare la documentazione comprovante le modalità di scelta dei contraenti, nel rispetto dei medesimi principi.

La seconda tipologia di trasferimento può essere richiesta in situazioni di maggiore/minore spesa di alcuni partner di progetto, con le modalità e secondo i limiti che saranno definiti nella manualistica relativa all'attuazione dei progetti e sempre mantenendo invariato l'importo massimo del cofinanziamento pubblico complessivo concesso al progetto finanziato.

FAQ n. E.3

"E' obbligatorio che il budget complessivo dei beneficiari svizzeri pesi per almeno il 20% sul totale del budget di progetto?"

No, il primo Avviso per la presentazione di progetti ordinari non prevede alcun limite minimo per il budget svizzero.

F. AREE FUNZIONALI

FAQ n. F.1

"Le priorità e raccomandazioni fornite per le diverse aree funzionali sono vincolanti, ovvero possono essere presentati progetti che rispondono a un asse prioritario e obiettivo specifico relativo a un'area funzionale differente rispetto a quella raccomandata nell'allegato?"

L'indicazione, nell'Avviso, di priorità o raccomandazioni per alcune tematiche limitatamente ad alcune Aree Funzionali non esclude la possibilità di presentare progetti relativi a tali tematiche che interessino altri territori del Programma. Le priorità indicate per le aree funzionali in un determinato obiettivo specifico non sono vincolanti né per i beneficiari localizzati nell'area funzionale (i quali possono presentare progetti che non tengano conto delle priorità/raccomandazioni) né per quelli localizzati altrove (per i quali non sono previste specifiche raccomandazioni). Il progetto dovrà essere candidato dal partenariato nell'ambito dell'Obiettivo specifico del Programma ritenuto più coerente con il focus dell'azione progettuale e le caratteristiche dei soggetti candidati.

Nell'"Allegato 2 - Quadro di riferimento per Obiettivo Specifico" ([cliccare qui per scaricarlo](#)), sono dettagliati per ciascuno degli OS del Programma:

- la descrizione sintetica delle finalità dell'Obiettivo Specifico;
- l'importo massimo di contributo pubblico concedibile per parte italiana, per ciascun progetto;
- la durata massima dei progetti finanziabili;
- le tipologie di beneficiari ammessi, ossia quali soggetti possono presentare domanda e partecipare al partenariato in qualità di Capofila o Partner (per i cui requisiti, si veda l'avviso);
- i risultati che il Programma intende ottenere e cui i progetti finanziati devono contribuire;
- le tematiche prioritarie per le aree funzionali identificate dal Programma.

Il primo avviso prevede la possibilità di presentare progetti per tutti i territori di Programma su tutti gli Obiettivi Specifici del Programma.

Eventuali priorità/raccomandazioni per le aree funzionali saranno valorizzate dai settori tecnici delle amministrazioni partner che valuteranno la rispondenza dei progetti ai bisogni identificati e alle indicazioni fornite, nell'ambito del criterio di valutazione D.2.

G. OPZIONI DI COSTO SEMPLIFICATE

FAQ n. G.1

"In caso di partner esterno all'area di Programma, la somma forfettaria a questo attribuita è da conteggiare all'interno del 20% di budget a disposizione per i partner esterni?"

Come indicato nella sezione B.1 dell'Avviso pubblicato sul sito del Programma, i partner italiani esterni all'area di Programma potranno ricevere un finanziamento complessivo pari al massimo al 20% del contributo pubblico totale italiano assegnato al progetto.

Se viene attribuita una parte di somma forfettaria a copertura dei costi preparatori ad un partner che è esterno all'area di Programma, la somma forfettaria concorrerà al 20% del finanziamento complessivo precedentemente richiamato.

FAQ n. G.2

"La somma forfettaria per i costi preparatori deve essere inserita nella base di calcolo per il tasso forfettario a copertura dei costi del controllore esterno?"

In caso di Beneficiari piemontesi o valdostani, la somma forfettaria ad essi attribuita per le spese di preparazione non deve essere inserita nella base di calcolo per il tasso forfettario del 2% a copertura dei costi del controllore esterno.

La base di calcolo sarà pertanto costituita dal totale delle spese previste per le differenti categorie di costo ammissibili per l'attuazione del progetto selezionate dal Beneficiario stesso.

Il budget complessivo dei Beneficiari piemontesi e valdostani si comporrà pertanto di:

- (eventuale) somma forfettaria per i costi di preparazione,
- totale delle spese previste per le differenti categorie di costi ammissibili selezionate (rendicontate con costi reali o con opzioni di costo semplificate) per l'attuazione del progetto,
- 2% di tasso forfettario calcolato sulle spese di attuazione del progetto (di cui al punto b del presente elenco) a copertura dei costi del controllore esterno.

H. JEMS – FORMULARIO DI CANDIDATURA

FAQ n. H.1

"Per il sistema JEMS, è prevista un'utenza master dell'ente/organizzazione candidata? Oppure è possibile registrarsi come persona fisica proponente del progetto?"

Si consiglia che l'utenza dell'ente/soggetto Capofila italiano o svizzero, associata ad una mail istituzionale/aziendale, si registri in JEMS:

- crei per prima la proposta progettuale (inserendo anche soltanto un titolo ed un acronimo),
- successivamente associ l'utenza del Capofila svizzero o italiano (mail istituzionale/aziendale) al progetto
- e autorizzi le utenze di suoi collaboratori sia interni che esterni che lavoreranno alla compilazione del progetto, nonché quelle dei partner e dei loro collaboratori sia interni che esterni.

Autorizzando l'utenza del Capofila svizzero o italiano alla "gestione" delle utenze, lo stesso Capofila potrà autorizzare in autonomia le utenze dei partner svizzeri o italiani.

Sarà dunque responsabilità dei due Capofila autorizzare le utenze JEMS associabili al progetto e determinare il diverso grado di operatività dei soggetti registrati in JEMS su di esso.

Pertanto, anche l'utenza privata di una persona fisica che non ha dominio istituzionale potrà registrarsi in JEMS, ma dovrà essere associata al progetto (per leggerlo/modificarlo) da parte dell'utenza istituzionale/aziendale del Capofila italiano o svizzero.

Circa le modalità di registrazione in JEMS si rimanda al Manuale JEMS Presentazione progetti ordinari, capitolo 2 Registrazione e accesso.

Circa le modalità di autorizzazione delle utenze sul progetto specifico ed i vari livelli di operatività (vista/modifica/gestione) si rimanda a pagina 13 del succitato Manuale.

FAQ n. H.2

"E' necessario creare uno specifico WP per descrivere le attività di gestione e di comunicazione di un progetto?"

No, non si deve creare uno specifico WP per le attività di comunicazione e per quelle gestionali di progetto.

La sezione "C.4 Piano di lavoro" è strutturata in WP, che sono suddivisi in una o più attività e risultati. Il numero di WP per progetto non deve andare oltre quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo generale del progetto. Ogni WP deve prevedere un obiettivo specifico del progetto che sarà conseguito quando tutte le attività del WP stesso saranno realizzate e gli output previsti verranno completati.

La comunicazione verrà descritta in ciascun WP tematico previsto dal progetto (sezione C.4), indicando l'obiettivo comunicativo specifico del WP e inserendo tra le attività quelle di comunicazione associate al WP tematico e i relativi prodotti. Invece nella successiva sezione C.7.3 si riporteranno, a livello complessivo di progetto, informazioni generali sulle modalità comunicative dei risultati di progetto: logica, metodi, coordinamento ecc.

Analogamente alla comunicazione, anche la gestione del progetto rappresenta una specifica attività, con relativi prodotti ad essa connessi, di ciascun WP tematico (C.4). A livello generale di progetto le attività gestionali sono presentate alla sezione C.7, dove verranno descritti il coordinamento, la comunicazione interna, le responsabilità dei partner, la valutazione della qualità, la gestione finanziaria.

Non esisterà quindi un WP Comunicazione, Divulgazione ecc., e nemmeno un WP Gestione, Coordinamento ecc. Nei WP, che saranno sempre tematici e quindi si occuperanno dei temi oggetto del progetto, ci saranno delle Attività e dei Prodotti riguardanti la comunicazione e la gestione/coordinamento del progetto.

FAQ n. H.3

"La lettera di sostegno richiesta per le Organizzazioni associate dev'essere corredata di copia di documento d'identità del firmatario?"

No, non è necessario allegare copia del documento d'identità del firmatario di una lettera di sostegno. La lettera di sostegno dovrà essere prodotta su carta intestata dell'Organizzazione e firmata da un soggetto con potere di firma.

In caso di Beneficiario italiano non è necessario l'utilizzo della firma elettronica.

I. MODULISTICA ALLEGATA ALL'AVVISO

FAQ n. I.1

"In quali casi deve essere compilata la sezione C dell'Allegato 5 dell'Avviso?"

La sezione C dovrà essere compilata esclusivamente dagli operatori economici che, a seguito della loro autovalutazione, ritengono di svolgere nel progetto attività economiche inquadrabili come aiuti di stato.

In questi casi dovranno essere quindi obbligatoriamente compilati il punto 11 e il punto 12, mentre potranno non essere indicati gli estremi dell'iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. (punto 13) qualora non applicabile per il soggetto.

Il Segretariato Congiunto si riserva di anticipare la verifica sull'applicabilità della normativa in materia di Aiuti di Stato in fase di ammissibilità formale, laddove tale verifica sia dirimente ai fini dell'ammissibilità del soggetto.

L. ORGANIZZAZIONI ASSOCIATE

FAQ n. L.1

“Le organizzazioni associate possono ricevere incarichi remunerati da parte dei Capofila e/o dei partner di progetto?”

Le organizzazioni associate vengono incluse nel progetto in quanto collaborano allo stesso in qualità di attori territoriali fruitori dei risultati del progetto o aventi una funzione di raccordo per favorirne la diffusione e l'applicazione sul territorio, con un ruolo attivo ben specificato nella scheda progettuale (inclusa la partecipazione in qualità di osservatori/membri consultivi del comitato di pilotaggio del progetto), ma senza budget.

La loro attività nel progetto differisce nettamente da quella di fornitore di servizi, lavori o beni.

Per tale ragione, le organizzazioni associate non possono effettuare servizi, fornire beni o altre tipologie di forniture e svolgere il ruolo di prestatore d'opera in quanto l'affidamento di un incarico violerebbe i principi di concorrenza, imparzialità, e non discriminazione da parte dei beneficiari del progetto che da quella stessa organizzazione hanno ricevuto un formale sostegno. Si genererebbe infatti un potenziale conflitto di interesse, non ammissibile nell'ambito del diritto comunitario e delle regole generali di Programma.

I Capofila dovranno quindi valutare adeguatamente l'inserimento delle organizzazioni associate al momento del deposito della candidatura, valutando il limite sopra indicato, ed assicurare che i ruoli ricoperti dai diversi soggetti (partner, organizzazione associata, fornitore) siano ben distinti sia in fase di candidatura, sulla base delle azioni progettuali previste, sia in fase di successiva attuazione.

Spetta altresì a chi è interessato a collaborare al progetto, decidere, sulla base delle azioni progettuali previste e note ex ante, se la collaborazione sarà esclusivamente nei limiti sopraindicati di organizzazione associata, se invece necessita di un budget (come partner), oppure se si profila un interesse a candidarsi, in caso di finanziamento, come fornitore di servizi in quanto ricadrebbe nell'ambito delle prestazioni d'opera.